



# COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

## ORDINANZA n. 27 DEL 30.12.2021

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE, EX ART. 50 DEL D.LGS N. 267/2000 - MISURE PER LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA PER PREVENZIONE DELLA QUALITÀ DELL'AREA - MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - FALÒ PANEVIN TRADIZIONALI DIVIETO DI ACCENSIONE COSI' COME TUTTE LE COMBUSTIONI DI MATERIALI DI RISULTA DA ATTIVITÀ AGRICOLA NON PERICOLOSI (PAGLIA, SFALCI, POTATURE...) CON EFFETTO IMMEDIATO FINO AL 31.01.2022.**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la combustione delle biomasse ha un'evidente responsabilità nella formazione del Benzo(a)pirene, composto che viene adsorbito facilmente nel particolato e che può avere effetti cancerogeni sull'organismo umano;
- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$  da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile - e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni; la Commissione europea ha deferito l'Italia alla Corte di giustizia europea per aver violato le norme europee antismog ed in particolare per il superamento dei limiti delle polveri sottili e dell'ossido di azoto, nell'ambito di una procedura di infrazione cominciata già nel 2014;
- nelle procedure di infrazione comunitaria in atto assume particolare rilievo l'individuazione dei termini finali entro cui è prevedibile assicurare i valori limite di qualità dell'aria nelle zone del territorio, con la conseguenza che una riduzione di tali termini, legata alla previsione di misure di risanamento addizionali, avrebbe un effetto molto importante per l'esito delle procedure e che, di contro, una permanenza del superamento dei valori limite con eventuale sentenza di condanna imporrebbe, in futuro, oneri economici di entità molto rilevante e la possibile riduzione dei fondi strutturali per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga uno dei più critici soprattutto durante la stagione autunnale/invernale e nel contesto padano, dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono l'accumulo nell'aria di inquinanti e condizioni di inquinamento diffuse con frequente superamento del valore limite giornaliero;

#### PRESO ATTO

che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2811 del 30 dicembre 2013 che ratifica un “accordo di programma per l’adozione coordinata di misure di risanamento della qualità dell’aria e contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell’interno bacino regionale padano al fine di far fronte alla criticità conseguenti alla scarsa dispersione degli inquinanti atmosferici”;
- con Deliberazione di Consiglio n. 90, del 19/04/2016, l’Aggiornamento del Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell’Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell’inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836, del 06/06/2017, il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell’Ambiente. L’accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’atmosfera, nel quadro di un’azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all’aperto, riscaldamento civile, agricoltura;
- con Deliberazione della Giunta n. 238, del 02/03/2020 è stato approvato il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea.

**CONSIDERATO** che l’Accordo prevede altresì:

che le misure temporanee ed omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio il sistema di azioni è modulato su tre livelli di allerta per il PM10:

- livello di nessuna allerta – verde: numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> inferiore a 4;
- livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero di 50 µg/m<sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui giorni dieci giorni antecedenti;

**PRESO ATTO** delle indicazioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza della Regione del Veneto, fornite negli incontri del 9/07/2020 e 11/08/2020, e degli incontri tra i Comuni capoluogo, nei quali si è deciso di mantenere quanto più uniforme ed omogenea l’applicazione delle misure di limitazione previste dall’Accordo Padano al fine di una maggiore efficacia delle stesse;

**VISTO** il Protocollo di Intesa tra i Comuni capoluogo di Provincia della Regione Veneto per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili, sottoscritto a Luglio 2019;

**VISTA** la propria l’Ordinanza n. 22 del 04/10/2021, relativamente alle misure temporanee tra cui quelle di limitazione degli impianti termici e combustioni all’aperto per la stagione 2021/2022, in linea con quanto definito dalla Regione Veneto;

**RISCONTRATO** che l’accensione di falò tradizionali, denominati “panevin” anche se effettuata in ambito familiare, andrebbero ad implementare una situazione atmosferica già critica, facendo aumentare il livello di allerta PM 10;

**EVIDENZIATO** che eventuali riunioni familiari o ritrovi tra amici e conoscenti in occasione delle tradizionali festività natalizie e in particolare dei falò denominati "panevin" nel pomeriggio/sera del 5 gennaio, potrebbero creare situazioni occasionali, anche improvvise, in cui il distanziamento interpersonale di almeno un metro potrebbe non essere garantito

**RILEVATO** che l'usanza, tipica delle nostre zone, di dare vita ad accensione dei Falò della Befana, può ingenerare aggregazione e conseguenti assembramenti di persone difficilmente controllabili;

**VISTE** le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (Covid-19) e in particolare il decreto legge n. 221 del 24/12/2021, che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 marzo 2022 estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza all'interno della cornice normativa fissata dal decreto legge n. 19/2020, convertito con modifiche nella legge n. 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali e in particolare:

- il comma 1 dell'art. 4 ove prevede: *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all'aperto, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca";*

- il comma 1 dell'art. 6 ove prevede: *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti.";*

**DATO ATTO** che la situazione epidemiologica della nostra zona, e in particolare del Comune di Zenson di Piave, evidenzia nell'ultimo mese un trend in aumento di casi positivi al COVID-19 soprattutto fra le fasce più giovani con concreto pericolo di nuova massiva diffusione del virus;

**RITENUTO** che per quanto fin qui esposto, allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico, sussista, sia il requisito della contingibilità, in quanto la situazione non può essere affrontata tramite l'adozione di strumenti giuridici ordinari che prevenzano la formazione di possibili assembramenti di persone nei luoghi più disparati del Comune nel periodo corrispondente alle Festività ed agli eventi Natalizi, sia il requisito dell'urgenza, per il potenziale pericolo di danno alla salute pubblica;

**RILEVATO** che si è proceduto ad effettuare un ponderato bilanciamento tra l'interesse pubblico e privato, contemperando il diritto alla salute, individuale e collettiva, sancito dall'art. 32 della Costituzione, con i diritti di circolazione, riunione e di tutela dell'iniziativa economica privata;

**RITENUTO**, nel rispetto del principio della contingibilità, di adottare la presente ordinanza per un periodo limitato nel tempo, e cioè fino al 31 gennaio 2022, in linea con quanto stabilito dal D.L. n. 221 del 24/12/2021;

**VISTO** l'art. 32 della legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50 comma 5 del decreto legislativo n. 267/2000, che definisce le attribuzioni del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, per l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

**RICHIAMATI** e fatti propri, quali elementi integranti e sostanziali della presente, motivazioni e contenuti dei diversi provvedimenti adottati rispettivamente dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Sanità e dalla Regione del Veneto in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela

all'interesse della incolumità e salute pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

**SUSSISTENDO** allo stato attuale una situazione di emergenza sanitaria e ritenuto necessario tutelare la salute pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, con

### **ORDINA**

in via precauzionale, al fine di contenere le criticità igienico-sanitarie connesse alla diffusione del COVID-19 e il contenimento dell'innalzamento dei livelli di PM10 nell'ambito del territorio comunale, con **effetto immediato, sino al 31 gennaio 2022 compreso**, salvo diversa disposizione normativa che dovesse nel frattempo intervenire, quanto segue: sono sospese le manifestazioni denominate "Panevin" e l'accensione di falò e tutte le combustioni di materiale di risulta da attività agricola non pericolosi (paglia, sfalci potature...).

### **AVVERTE**

Che il Comando di Polizia locale nonché gli altri Organi di Polizia sono incaricati per le verifiche e il rispetto della presente ordinanza;

Che a carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art 7 bis D.Lgs 18.08.2000 e secondo i criteri stabiliti dalla L 689/1981, salvo diverse disposizioni di legge;

che il mancato rispetto del divieto derivante dal combinato disposto degli art 256-bis c. 6 e dall'art 182 c 6 bis, del D.lgs. 152/2006, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art 255 c. 1 dello stesso decreto e secondo i criteri stabiliti dalla Legge n.689/1981;

che ai sensi dell'art. 3 c.4° della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni dalla data di notifica ( L. 06/12/1971 n. 1034 ) e, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

### **DISPONE**

la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza con le modalità ritenute più idonee (pubblicazione albo pretorio, avviso pubblico, sito web e pagina Facebook del comune);

è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

la trasmissione di copia del presente provvedimento ai sottoelencati Enti ed amministrazioni:

- ARPAV;
- Azienda U.L.S.S: 2;
- Comando Stazione Carabinieri di San Biagio di Callalta;

Dalla Residenza Municipale, 30.12.2021

Il Sindaco

dott. Daniele Dalla Nese

